



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

L' Ufficio Centrale per il Referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

**Presidente**

DI VIRGILIO dott.ssa Rosa Maria

**Vice Presidenti**

CIAMPI dott. Francesco Maria

MANNA dott. Antonio

**Componenti Consiglieri**

TRAVAGLINO dott. Giacomo

FERRANTI dott.ssa Donatella

IMPERIALI dott. Luciano

SIANI dott. Vincenzo

COSTANZO dott. Angelo

STALLA dott. Giacomo Maria

LEONE dott.ssa Margherita Maria

CRISCUOLO dott.ssa Anna

BERTUZZI dott. Mario

RICCIARELLI dott. Massimo

GALTERIO dott.ssa Donatella

MASI dott.ssa Paola

FIORDALISI dott. Domenico

GARRI dott.ssa Fabrizia

DI MARZIO dott. Mauro

SCARLINI dott. Enrico Vittorio Stanislao

GRAZIOSI dott.ssa Chiara

u

FIECCONI dott.ssa Francesca  
AGOSTINACCHIO dott. Luigi  
ACETO dott. Aldo  
LIBERATI dott. Giovanni  
CALAFIORE dott.ssa Daniela

riunito il 12 dicembre 2024 ore 9.00 ha pronunciato la seguente:

### **ORDINANZA DEFINITIVA**

Sentita la relazione del consigliere Giacomo Stalla;

#### **Rilevato che:**

**1.1** è stata promossa l'iniziativa di referendum popolare mediante raccolta di almeno 500.000 firme di elettori ex art. 75 della Costituzione, nonché 7 e 27 l.352/70 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) di cui al verbale della Cancelleria della Corte di Cassazione in data 5 luglio 2024, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 157 del 6 luglio 2024 (n.24A03523) sul seguente quesito: «*Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"?*»

**1.2** come da verbale della Cancelleria della Corte di Cassazione in data 26 settembre 2024 ore 13.20, sette rappresentanti dei promotori, come segue: - GIOVE Luigi, nato a Gravina in Puglia (BA) il 25/07/1971, identificato con carta di identità n. CA55293MR rilasciata dal Comune di Bibbiano (RE) l'11/8/2022; - VERONESE Ivana, nata a Monselice (PD) il 27/12/1969, identificata con carta di identità n. AV7681447 rilasciata dal Comune di Montegrotto Terme (PD) il 17/07/2015; - DE MARZO Giuseppe, nato a Bari il

20/01/1973, identificato con carta di identità n. AV3123846 rilasciata dal Comune di Roma il 14/07/2014; - CIOFFREDI Gianpiero, nato ad Albano di Lucania (PZ) il 7/6/1962, identificato con carta di identità n. CA56966FW rilasciata dal Comune di Roma il 16/01/2020; - RUSSO Antonio, nato a Napoli il 29/4/1963, identificato con carta di identità n. CA95648AH rilasciata dal Comune di Foggia il 17/07/2017; - PETTINARI Alice, nata a Roma il 4/4/2002, identificata con carta di identità n. CA91038QR rilasciata dal Comune di Roma il 15/11/2023; - ACERBO Maurizio, nato a Pescara il 4/12/1965, identificato con carta di identità n. CA08744JQ rilasciata dal Comune di Pescara il 16/08/2021, hanno depositato, ex art. 28 l. n. 352/70 ed ex art. 7, comma 2, DPCM 9 settembre 2022: **a)** n. 216 scatole, che affermavano contenere complessivamente n. 737.573 firme di cittadini (contenute su 34.484 moduli), apposte su fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta (con allegati contrassegno, resoconto numerico delle firme raccolte, prospetto analitico delle firme e dei singoli certificati elettorali), nonché n. due 'pendrive' contenenti certificati d'iscrizione nelle liste elettorali; **b)** copia dell'attestazione ministeriale 25 settembre 2024, ai sensi della l. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 341-344 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2022, di messa a disposizione delle sottoscrizioni elettroniche e delle relative evidenze informatiche di cui alla piattaforma [www.firmereferendum.giustizia.it](http://www.firmereferendum.giustizia.it) con numero di iniziativa 500020/2024, sottoscrizioni elettroniche che dichiaravano essere complessivamente in n. 553.915, contestualmente dichiarando che

h

---

le firme raccolte in appoggio alla richiesta erano complessivamente n. 1.291.488;

**1.3** questo Ufficio, convocato nell'adunanza del 21 Ottobre 2024, alle ore 9,00, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone, con delega del Presidente dell'Ufficio Centrale in data 1<sup>a</sup> ottobre 2024 n. 3386, le operazioni alla Segreteria costituita con decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 123 del 9 ottobre 2024;

**1.4** la Segreteria così costituita ha comunicato a questo Ufficio che, all'esito delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria in oggetto, sono risultate validamente e regolarmente raccolte, considerate solo quelle rilasciate a mezzo di modalità elettronica, n. 553.624 firme, con conseguente raggiungimento del *quorum* previsto;

**2.1** è stata promossa altra iniziativa di referendum popolare abrogativo ex art. 75 Cost. da parte di cinque Consigli Regionali, come da verbale della Cancelleria della Corte di Cassazione in data 27 settembre 2024 ore 11.20, mediante deposito, da parte dei delegati, delle rispettive delibere dei Consigli Regionali, come segue: - Regione Campania: OLIVIERO Gennaro, nato a Sessa Aurunca (CE) il 02.05.1959, delegato effettivo che ha depositato, in originale ed in copia conforme, la delibera n.1 dell'08.07.2024 del Consiglio Regionale (approvazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri); - Regione Emilia Romagna: CALIANDRO Stefano, nato a Ceglie Messapica (BR) il 26.01.1975, delegato effettivo e PICCININI Silvia, nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 16.4.1982, delegata supplente, che hanno depositato, in originale, la delibera n. 185 del 10.07.2024 del Consiglio Regionale (voti 28 favorevoli, 13 contrari); - Regione Puglia: DI BARI Grazia, nata a Barletta (BT)

il 21.05.1973, delegata effettiva, che ha depositato, in originale e in copia conforme, la delibera n. 230 del 17.09.2024 del Consiglio Regionale (voti 30 favorevoli, 12 contrari); - Regione Sardegna: COMANDINI Giampietro, nato a Cesena (FO), il 10.08.1961, delegato effettivo, e FRAU Giuseppe, nato a Nuoro (NU) il 03/05/1976, delegato supplente, che hanno depositato, in originale e in copia conforme, le delibere n. 8/2 e n. 6 in data 17.7.2024 del Consiglio Regionale (voti favorevoli 34, contrari 12, astenuti 4); - Regione Toscana: BUGLIANI Giacomo, nato a Pietrasanta (LU) il 23.10.1979, delegato effettivo che ha depositato, in originale e in copia conforme, la delibera n. 49 del 16.07.2024 del Consiglio Regionale (approvata a maggioranza art. 26 Statuto).

**2.2** l'iniziativa dei cinque Consigli Regionali così proposta verte sul seguente quesito: *«Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"»* ;

**3.1** è stata promossa altra iniziativa di referendum abrogativo ex art. 75 Cost. da parte dei suddetti cinque Consigli Regionali, come da verbale della Cancelleria della Corte di Cassazione in data 27 settembre 2024 ore 12.00, mediante deposito, da parte dei delegati, delle rispettive delibere dei Consigli Regionali, come segue: - Regione Campania: OLIVIERO Gennaro, nato a Sessa Aurunca (CE) il 02.05.1959, delegato effettivo che ha depositato, in originale ed in copia conforme, la delibera n.2 dell'08.07.2024 del Consiglio Regionale (approvazione di 35 Consiglieri su 35 votanti); - Regione Emilia Romagna: CALIANDRO Stefano, nato a Ceglie Messapica (BR) il 26.01.1975, delegato effettivo e PICCININI Silvia, nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 16.4.1982, delegata supplente, che hanno depositato, in originale, la delibera n. 186 del 10.07.2024 del



Consiglio Regionale (voti 27 favorevoli, 15 contrari); - Regione Puglia: DI BARI Grazia, nata a Barletta (BT) il 21.05.1973, delegata effettiva, che ha depositato, in originale e in copia conforme, la delibera n. 231 del 17.09.2024 del Consiglio Regionale (voti 29 favorevoli, 9 contrari); - Regione Sardegna: COMANDINI Giampietro, nato a Cesena (FO), il 10.08.1961, delegato effettivo, e FRAU Giuseppe, nato a Nuoro (NU) il 03/05/1976, delegato supplente, che hanno depositato, in originale e in copia conforme, le delibere n. 7/1 e n. 5 in data 17.7.2024 del Consiglio Regionale (voti favorevoli 34, contrari 16); - Regione Toscana: BUGLIANI Giacomo, nato a Pietrasanta (LU) il 23.10.1979, delegato effettivo che ha depositato, in originale e in copia conforme, la delibera n. 48 del 16.07.2024 del Consiglio Regionale (approvata a maggioranza art. 26 Statuto).

**3.2** l'iniziativa dei cinque Consigli Regionali così promossa verte sul seguente quesito: *«Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", limitatamente alle seguenti parti: art.1, comma 2, limitatamente alle parole "relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale", nonché alle parole "nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3", nonché alla parola "relativi"; art.4, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole "concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3", nonché alla parola "medesimi"; art.4, comma 2 "2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato,*



*secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge."?»*

**4.** le due iniziative referendarie, di origine rispettivamente popolare e regionale, concernenti l'abrogazione totale della legge in questione sono state unificate, ex art. 32 co. 4<sup>^</sup> legge 352/70, con ordinanza interlocutoria di questo Ufficio Centrale 2 dicembre 2024, in quanto relative ad identico quesito;

**5.** il giorno 3 dicembre 2024 è stata pubblicata la sentenza n.192 (GU n. 49 del 4 dicembre 2024) con la quale la Corte Costituzionale, adita in via principale da quattro (Campania, Sardegna, Toscana e Puglia) delle cinque regioni proponenti il referendum, si è pronunciata sulla legge n.86/2024 in questione, dichiarando la illegittimità costituzionale di varie disposizioni in essa contenute ed adottando decisione interpretativa di rigetto rispetto ad altre;

**6.** con la già citata ordinanza 2 dicembre 2024, comunicata via PEC il giorno stesso, è stata disposta interlocuzione ex art. 32 legge n. 352/1970 con i soggetti promotori i quali, nel termine assegnato, hanno depositato memoria;

**7.1** in data 31 ottobre 2024 alcune associazioni venatorie (Comitato Nazionale Caccia e Natura, Federazione Italiana della Caccia, Unione Nazionale Enelcaccia Pesca e Tiro, Associazione Nazionale Libera Caccia, ARCI Caccia Nazionale, ANUU Migratoristi, Associazione Italiana per la Caccia Italcaccia) hanno depositato atto denominato "*memoria partecipativa/esposto*" con il quale, sulla premessa che in base ad una lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 32 co. 5<sup>^</sup> l. n. 352/70 dovrebbe essere consentita la partecipazione anche di soggetti terzi, diversi dai promotori, alla procedura di verifica della regolarità delle operazioni referendarie da parte di questo Ufficio Centrale, si sostiene che nell'iniziativa

referendaria (n. 500020) di abrogazione totale della legge n. 86 del 26 giugno 2024 sull'autonomia differenziata le firme di appoggio (quanto a quelle digitali su piattaforma elettronica) sarebbero state raccolte in maniera illegittima, stante la affermata contrarietà agli artt. 1 e 75 Cost. dell'art. 1, comma 341, legge 30 dicembre 2020, n. 178, come novellato dall'art. 38-quater del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il quale consente, in via generale e sistematica perché anche in assenza di speciali esigenze volte a consentire l'adesione all'iniziativa da parte di elettori disabili, la raccolta telematica delle sottoscrizioni, con ciò permettendo un accesso distorto, eccessivamente frequente ed in sostanza strumentale perché meramente propagandistico se non plebiscitario all'istituto referendario, per il che si sollecita questo Ufficio a sollevare la relativa questione avanti alla Corte Costituzionale;

**7.2** l'atto in esame non può valere come intervento nel procedimento avanti all'Ufficio Centrale per il Referendum. Quest'ultimo, pur presentandone taluni aspetti soggettivi ed oggettivi di ordine formale (come l'insediamento presso l'ufficio giurisdizionale di vertice o la natura di ordinanza del provvedimento definitorio), non ha vera e propria natura giurisdizionale, posto che le sue competenze non sono contenziose né di regolazione di assetti giuridici tra parti, quanto di controllo (secondo le speciali procedure di cui alla legge n.352/70) della legittimità di un'iniziativa di tipo costituzionale, qual è quella referendaria, volta all'attuazione in generale dell'ordinamento dello Stato e, in particolare, alla sua realizzazione attraverso l'apparato legislativo, qui inciso in negativo; come tale, il procedimento avanti all'Ufficio Centrale si sottrae alla disciplina propria del giudizio avanti alla Corte di Cassazione (nel quale, va detto, l'intervento di terzi sarebbe comunque precluso) ed

h

alle stesse regole del contraddittorio tra parti contrapposte che caratterizza quest'ultimo, per dare invece limitata interlocuzione ai soli soggetti promotori in funzione dell'espletamento di quel controllo di legittimità e dell'eventuale adozione di provvedimenti correttivi ed adeguatori (v. Cass. SU 24102/16, con richiami; Ord. UCR 25.9.1980);

**7.3** già l'ordinanza dell'Ufficio Centrale da ultimo citata ebbe ad osservare, proprio con riguardo alla partecipazione al procedimento di associazioni venatorie e sulla base di argomentazioni che hanno trovato successivi riscontri, che esse non sono titolari di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante nell'ambito dell'ordinamento processuale positivo, tale posizione essendo assimilabile ad un mero interesse diffuso siccome non individualizzato nè specifico, sicché un siffatto interesse *"non può far sorgere nell'Ufficio un dovere di pronunciare, a parte il valore di denuncia da riconoscersi all'atto mediante il quale essa è stato esercitato"*;

**7.4** l'atto in esame può dunque essere da questo Ufficio qualificato ed esaminato, non come intervento sostenuto da un interesse concreto, attuale e qualificato nel giudizio, ma come mera denuncia o segnalazione di un possibile profilo di illegittimità costituzionale della procedura referendaria. Va in proposito segnalato che l'Ufficio Centrale per il Referendum, pur non essendo, come detto, un organo di natura strettamente giurisdizionale, è tuttavia investito di una fondamentale funzione di verifica di legittimità che lo abilita, per prevalente giurisprudenza (Cass. SU n. 24102/16 cit.; C. Cost. sent. n. 278/11; C. Cost. ord. nn. 1 e 14/09), a sollevare incidente di costituzionalità, individuandosi in esso, non ad ogni effetto ma relativamente a quest'ultimo scopo, la veste di 'giudice' remittente ex art. 1 legge cost. n. 1/1948. Il profilo di illegittimità qui dedotto

dagli esponenti appare poi rilevante, perché avente ad oggetto una previsione di legge suscettibile di diretta ed immediata applicazione da parte di questo Ufficio, in quanto relativa alla suddetta procedura di controllo (raccolta telematica delle firme, così come operata nell'iniziativa referendaria n. 500020);

**7.5** la questione è manifestamente infondata sia ex art. 1 sia ex art. 75 Cost., atteso che essa, nel suo presupposto e nel suo obiettivo ultimo, pone dichiaratamente in discussione (anche attraverso una ricostruzione storica della genesi costituzionale dell'istituto e della sua evoluzione socio-politica) l'opportunità e la congruenza di una scelta (quella di fissare in 500.000 il numero minimo di firme di elettori per dare corso alla richiesta di referendum popolare abrogativo) che è stata direttamente operata dal Costituente, così da sfuggire *ex se* ad ogni vaglio incidentale, per essere se mai devolvibile, in tutt'altro contesto, all'esercizio di un intervento politico-parlamentare di revisione costituzionale sui presupposti e secondo le procedure ex art. 138 Cost.; intervento che, nell'auspicio degli stessi esponenti, dovrebbe infatti limitare il ricorso al referendum abrogativo (ritenuto oggi abusivo ed inutilmente dispendioso di risorse umane ed economiche) muovendo da una sorta di presa d'atto dell'anacronismo del tetto numerico di firme allo stato vigente, reputato troppo esiguo in quanto rappresentativamente non più conforme (per l'aumento demografico del numero complessivo degli elettori ed appunto per l'attivazione a regime di piattaforme telematiche di sottoscrizione massiva) agli originari parametri di proporzionalità con il corpo elettorale e, comunque, al reale intendimento dei Costituenti;

**7.6** vale sul punto nuovamente richiamare, ed oggi *a fortiori* in virtù del particolarmente intenso effetto di velocizzazione della raccolta delle firme (ma, per vero, anche dei relativi controlli di validità) a

mezzo dell'accreditamento *on line* su piattaforma ministeriale tramite SPID/CIE/CNS, quanto osservato da questo Ufficio con la già citata ord. 25.9.80 (pronunciata su una denuncia di asserite irregolarità nella raccolta delle firme), secondo la quale, per un verso, l'intera legge n.352 del 1970 deve ritenersi *"rivolta ad agevolare quanto più possibile l'esercizio da parte del cittadino elettore del diritto costituzionale così attribuitogli"* e, per altro, la semplificazione e lo snellimento dell'intera procedura di formalizzazione della volontà popolare, cui il Costituente ha inteso dare spazio, si pone *"in perfetta congruenza con l'ispirazione democratica che permea di sé l'istituto referendario"*;

**7.7** è dunque evidente come la questione di legittimità costituzionale in esame, così impostata, incida su una disposizione di legge ordinaria, attinente alle sole modalità di raccolta telematica delle firme, che è volta ad attuare la finalità dell'art. 75 Cost. (che appunto è - e resta - quella di consentire l'avvio del referendum una volta raccolte almeno 500.000 firme di elettori) e non a contrastarla; ed anzi singolare appare l'intento di porre in dubbio, sul piano non della politica legislativa ma direttamente della legittimità costituzionale, un adeguamento meramente tecnologico della procedura di cui alla legge n. 352/70 che è chiaramente finalizzato ad agevolare (dapprima con riguardo alle sole persone disabili ed in contesto di emergenza sanitaria, e poi alla generalità degli elettori) l'accesso ad un istituto di democrazia diretta previsto dalla Costituzione, il che evidenzia l'infondatezza palese dell'esposto anche con specifico riguardo all'art. 1 della Carta Fondamentale, non essendo dubitabile che la norma censurata attui e favorisca l'esercizio della sovranità popolare proprio secondo le *"forme e limiti"* di cui al dettato costituzionale, da assumersi per come oggi vigente;

**8.1** con la citata sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024 la Corte Costituzionale, riuniti i ricorsi, ha così deciso:

*"1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella parte in cui prevede «[l]'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]», anziché «[l]'attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»;*

*2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»;*

*3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024;*

*4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»;*

*5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP»;*

h

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

13) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;

14) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024, promosse,



h

*in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di solidarietà, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*18) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n.86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*20) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), 119, terzo, quarto e quinto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*22) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli*

h



artt. 2 e 114 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, dell'art. 5, comma 2, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 116, terzo comma, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., dalle Regioni Puglia e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 117 e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, comma 2; 3, comma 7; 4; 5, comma 2; 8; 9 e 10, promosse complessivamente, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione al regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alla decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, n. 168/2021, relativa all'approvazione della

h

*valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*28) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, promosse, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*30) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost., e all'art. 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 15 dello statuto speciale e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*32) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 27 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*33) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;*

h

34) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

35) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. e all'art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

36) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

37) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 70, 72 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

38) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 5, della legge n.86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

40) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3,

h

comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120, secondo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

42) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

43) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

44) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

45) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 3 e 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento ai principi di unità e leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

h



46) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

47) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

48) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 81 Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

49) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1; 9, comma 2; 10, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

50) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

51) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

52) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe”;

**8.2** l'ipotesi della sopravvenienza, prima della pronuncia dell'Ufficio Centrale, di una decisione della Corte Costituzionale non è specificamente disciplinata dalla legge n. 352/70; tuttavia, ponendo pur sempre essa un problema di verifica della vigenza formale e sostanziale della legge sottoposta a quesito (di per sé rientrante nell'ambito del vaglio di legittimità demandato in via generale a questo Ufficio dall'art. 32 legge cit.), e considerata anche l'assimilabilità degli effetti pratici di cui all'art. 136 Cost., può soccorrere in via analogica l'art. 39 della stessa legge, secondo cui: “Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso”;

**8.3** questa disposizione, com'è noto, è stata oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 68/1978) la quale, ad evitare un utilizzo distorto ed elusivo della norma, l'ha dichiarata illegittima “limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative”;

**8.4** per quanto qui più rileva, la Corte Costituzionale ha in proposito osservato che: - l'arresto delle operazioni referendarie da parte dell'Ufficio Centrale per il Referendum può verificarsi in caso tanto di abrogazione totale quanto di abrogazione parziale della legge

sottoposta a quesito e, inoltre, con riguardo tanto *“alla abrogazione dissociata come a quella accompagnata da una nuova regolamentazione della materia, mediante innovazioni di sostanza o di forma, di principio o di dettaglio”*; - se l'intenzione del legislatore, *“obiettivatasi”* nelle disposizioni legislative sopraggiunte, *“si dimostra fundamentalmente diversa e peculiare, nel senso che i relativi principi ispiratori sono mutati rispetto alla previa disciplina della materia, la nuova legislazione non è più ricollegabile alla precedente iniziativa referendaria: in quanto non si può presumere che i sottoscrittori, firmando la richiesta mirante all'abrogazione della normativa già in vigore, abbiano implicitamente inteso coinvolgere nel referendum quella stessa ulteriore disciplina. Se invece l'intenzione del legislatore rimane fundamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza”*; - in quest'ultimo caso va ritenuto che *“il referendum si trasferisce dalla legislazione precedente alla legislazione così sopravvenuta”* (oppure che la richiesta referendaria si estende alle successive modificazioni di legge, qualora si riscontri che esse s'inseriscono nella pregressa regolamentazione, senza sostituirla del tutto); - per meglio valutare se il referendum debba procedere oppure no, occorre distinguere tra quesito di abrogazione totale (nel qual caso si ritiene che l'indagine *“non possa limitarsi alle affinità od alle divergenze riscontrabili fra le singole previsioni della precedente e della nuova legislazione, ma si debba estendere ai raffronti fra i principi cui s'informino nel loro complesso l'una o l'altra disciplina; sicché il mutamento dei principi stessi può dare adito al blocco delle relative operazioni referendarie, quand'anche*

sopravvivano, entro il nuovo ordinamento dell'intera materia, contenuti normativi già presenti nell'ordinamento precedente; mentre la modificazione di singole previsioni legislative giustifica l'interruzione del procedimento nella parte concernente le previsioni medesime, solo quando si possa riscontrare che i loro principi informativi non sono più riconducibili a quelli della complessiva disciplina originaria"), e quesito di abrogazione parziale (nel qual caso, "decisivo è il confronto fra i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, senza che occorra aver riguardo ai principi dell'intero ordinamento in cui questi si ritrovino inseriti: appunto perché i promotori ed i sottoscrittori delle richieste di referendum non avevano di mira l'abrogazione di quell'ordinamento considerato nella sua interezza"); - ne deriva che "l'Ufficio centrale per il referendum è dunque chiamato a valutare, sentiti i promotori della corrispondente richiesta, se la nuova disciplina legislativa, sopraggiunta nel corso del procedimento, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare, già promossa sulla disciplina preesistente: trasferendo od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, alla legislazione successiva. Corrispondentemente, alla Corte Costituzionale compete pur sempre di verificare se non sussistano eventuali ragioni d'inammissibilità, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi, così assoggettati al voto popolare abrogativo";

**8.5** sul fatto che il referendum debba comunque svolgersi (oppure no) sul testo della legislazione risultante a seguito dell'abrogazione (principi c.d. di 'trasferimento' e di 'abrogazione sufficiente'), il Giudice delle leggi si è poi varie volte pronunciato, delineando anche i compiti dell'Ufficio Centrale, nel senso che a quest'ultimo (C.Cost. sent. n.174/2011) "spetta accertare se l'intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia.

*Qualora, infatti, tale intenzione rimanga 'fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza'"; quanto a riparto di competenze tra Ufficio Centrale e Corte Costituzionale, quest'ultima ha poi osservato (sent. n. 16/2016) che: "l'Ufficio centrale per il referendum è chiamato a valutare 'se la nuova disciplina legislativa, sopraggiunta nel corso del procedimento, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare, già promossa sulla disciplina preesistente: trasferendo od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, alla legislazione successiva', mentre al giudice costituzionale compete solo di verificare se non sussistano eventuali ragioni d'inammissibilità 'quanto ai nuovi atti o disposti legislativi, così assoggettati al voto popolare abrogativo' (sentenza n. 68 del 1978), (...)"*

Il giudizio sul trasferimento spetta dunque all'Ufficio Centrale e non alla Corte Costituzionale;

**8.6** questi criteri (in fattispecie di abrogazione legislativa e non di intervento caducatorio o interpretativo di rigetto della Corte Costituzionale) sono stati innumerevoli volte applicati da questo Ufficio Centrale, anche in ordine al problema - non sempre univocamente risolto - se il giudizio di trasferimento debba tenere conto (anche) dell'intenzione dei promotori, dei loro obiettivi e delle loro istanze politiche-ideologiche, ovvero limitarsi al raffronto oggettivo e testuale delle disposizioni prima e dopo l'intervento, ovvero ancora basarsi su un raffronto che è sì finalistico-teleologico ma sulla sola base 'oggettivizzata', (come dice C.Cost. 68/1978 cit.)

4

del testo normativo (*ratio legis*), così da focalizzare per questa via il 'principio abrogativo' la cui essenza è compendiata nel quesito;

**8.7** nell'ordinanza 29 novembre 2017 (referendum su lavoro accessorio-voucher, la cui disciplina era stata abrogata e sostituita da una nuova disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54 bis legge 96/2017) questo Ufficio Centrale ha osservato, con ulteriori richiami e sempre in base alle distinzioni operate dalla Corte Costituzionale, che: - *"l'abrogazione dell'atto per cui è proposto referendum sarà sufficiente a determinare la cessazione delle operazioni referendarie solo se non accompagnata da una nuova disciplina della materia, che abbia un contenuto analogo a quella che con il quesito referendario si mirava ad abrogare, verifica che andrà compiuta, nel caso in cui venga sostituita l'intera disciplina oggetto della consultazione, confrontando i principi ispiratori, e, nel caso in cui venga sostituita la singola disposizione, con attenzione al contenuto normativo essenziale delle norme in successione"*; - *"nelle pronunce di questo Ufficio carattere preminente assume il riferimento ai criteri oggettivati indicati dal Giudice delle leggi (v. in particolare le ordinanze 26 maggio 1997 e 9 giugno 1997), mentre il profilo soggettivo della volontà dei firmatari di volta in volta è ignorato (prime ordinanze del 1978, nonché quelle del 14 marzo 1981 e 3 giugno 1982), ritenuto irrilevante (ordinanze 21 maggio 1990, del 4/1/1994, 20/12/1994, 11/12/1996, 20/1/1997, 26/5/1997 e 9/6/1997), ovvero richiamato a supporto della decisione (ordinanze 5/3/1981, 10/12/1992, 23/3/1993, 22/12/1993, 1/12/1994 e 13/12/1994 e, in particolare, ordinanze 23 marzo 1993 e 7 aprile 1993)"*; - il confronto finalizzato alla verifica dei presupposti di arresto della procedura referendaria di cui all'abrogazione sufficiente *"si opera fra insiemi organici di norme e*

*deve quindi concernere, secondo le indicazioni della Consulta, i relativi principi ispiratori”;*

**9.1** adattando questi criteri direttivi alla peculiarità della fattispecie, deve concludersi nel senso che il quesito di abrogazione totale della l. n.86/2024 deve avere corso pur dopo la citata pronuncia n. 192/2024 della Corte Costituzionale.

Non vi è dubbio che quest’ultima abbia inciso in maniera assai intensa sulla legge in questione, ravvisandone sotto plurimi profili l’illegittimità. La natura in gran parte procedurale della legge n. 86/2024 non ha evitato che la stessa interferisse, contrastandoli, con vari principi di rilievo costituzionale ed ordinamentale. Il che viene riassunto nei seguenti principali passaggi: - la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la Regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano ‘materie’ o ‘ambiti di materie’, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare ‘specifiche funzioni’ legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del principio di sussidiarietà; - il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa al Governo, così limitando il ruolo del Parlamento; - la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) a determinare l’aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117 co. 2<sup>^</sup> lett.m) Cost.; - il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCM, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP; - la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei

tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito; - la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica; - l'estensione della procedura di differenziazione, e dunque dell'art. 116, terzo comma, Cost., alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali;

**9.2** altre disposizioni della legge sono state invece conservate perché fatte oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata (pronuncia interpretativa di rigetto), nel senso che: - l'iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo; - la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell'intesa, ma implica il potere di emendamento delle Camere, nel qual caso l'intesa potrà essere eventualmente rinegoziata; - la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra "materie LEP" e "materie-no LEP") va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; - l'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso; - la clausola di invarianza finanziaria richiede che, al momento della conclusione dell'intesa e

dell'individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari;

**9.3** prestando particolare attenzione alla base normativa uscita indenne dalla disamina della Corte Costituzionale, rileva come quest'ultima abbia tra il resto stabilito che: **a.** la previsione nell'art. 116 co. 3<sup>^</sup> Cost. di una fonte legislativa rinforzata non preclude al legislatore statale di decidere *«nella sua discrezionalità, di introdurre una compiuta regolazione del procedimento di stipulazione delle intese, recante anche parametri oggettivi, idonei a guidare il Governo nella scelta dell'interlocutore»*, sicchè legittima deve ritenersi la scelta statale *“di approvare una legge generale in materia di autonomia differenziata, allo scopo di guidare gli organi competenti a svolgere il negoziato e di garantire «un più ordinato e coordinato processo di attuazione» dell'art. 116, terzo comma, Cost. (...)”* (sent. pag. 75), ciò seppure in relazione ad un trasferimento che, come detto, *“riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ídonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà”* (sent. pagg. 76, 77); **b.** posto che l'art. 116, terzo comma, Cost. *“va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell'intesa”* e considerato che la legge di differenziazione è caratterizzata da una *“condizionalità”* derivante dall'intesa, *“qualora le Camere intendano apportare modifiche sostanziali all'accordo concluso, esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura”*, il che comporta che il procedimento di approvazione parlamentare di cui all'art. 2 co. 8<sup>^</sup> legge in esame possa *“essere inteso in senso conforme a Costituzione, cioè nel senso di rinviare alla deliberazione delle Camere come regolata dalle*

fonti competenti (cioè, dalla suddetta norma costituzionale e dai regolamenti parlamentari, qualora integrino in futuro l'art. 116, terzo comma, Cost.)" (sent. pag.81); **c.** il meccanismo del finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale (art. 5 co. 2<sup>^</sup> legge 86/24) "non contraddice la clausola di invarianza finanziaria: esso, anzi, presuppone che la regione differenziata usi risorse (derivanti dalla compartecipazione) che lo Stato non deve più impiegare, avendo ceduto la funzione" (sent.pag.96); **d.** non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative ad altri aspetti della legge (sent. pagg. 96 segg.), quali: - il "supposto impoverimento delle altre regioni", dal momento che la legge (art. 9 co. 3<sup>^</sup>) "garantisce 'l'invarianza finanziaria' per le regioni terze e vieta alle intese di 'pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP"; - la pretesa "sottrazione di risorse statali da destinare ai LEP e agli interventi perequativi", atteso che "diverse disposizioni della legge impugnata sono volte ad evitare questo pericolo: gli artt. 4, comma 1, 9, comma 3, e 10, interamente dedicato alle 'Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale', 'anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese'; - l'asserita "discriminazione delle regioni con minore capacità fiscale per abitante (che non potrebbero accedere alla differenziazione)", atteso che "l'aggancio con la ricchezza del territorio non è una scelta 'discriminatoria' dell'art. 5, comma 2, in quanto il principio di territorialità risulta dall'art. 119, secondo comma, Cost. (in relazione ai tributi propri e alle compartecipazioni) e da molte norme legislative (...). Inoltre, in presenza dei presupposti generali della

h

*differenziazione (punto 4), anche le regioni svantaggiate possono chiedere un'intesa: il meccanismo della compartecipazione dovrà essere calibrato di volta in volta in modo da garantire una quantità sufficiente di risorse a ciascuna regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite"; - la sospettata illegittimità dell'esclusione degli altri due canali di finanziamento ordinario, previsti dall'art. 119 Cost. (tributi propri e fondo perequativo), dal momento che "la norma impugnata ha fatto riferimento a una delle fonti di finanziamento 'ordinarie' delle regioni: rientra nella discrezionalità del legislatore 'muoversi' all'interno dell'art. 119 Cost. Inoltre, il riferimento alle compartecipazioni risulta coerente con la logica della legge in esame, che è quella del trasferimento 'a costo zero'", in modo tale che "il meccanismo delle compartecipazioni può considerarsi attuativo del principio di neutralità (che - come visto - ispira il regionalismo differenziato), nel senso di un parallelismo fra il trasferimento delle funzioni statali e delle relative risorse"; e. neppure sono fondate le censure mosse ex art. 81 Cost. alla clausola di invarianza finanziaria (reputata dai ricorrenti meramente formale) contenuta nell'art. 9, comma 1, legge 86/24 perché il trasferimento delle nuove funzioni alle regioni richiedenti non potrebbe essere 'a costo zero' e la legge impugnata non individuerebbe alcuna copertura finanziaria; infatti (sent. pag.97): "In via preliminare, occorre ribadire (punto 22.1.) che la legge impugnata prevede l'invarianza finanziaria per il conferimento delle forme particolari di autonomia, non per la determinazione dei LEP. Occorre anche ribadire (sempre punto 22.1.) che la regola dell'invarianza è del tutto coerente con la ratio dell'art. 116, terzo comma, Cost., esposta nel punto 4. Ciò detto, la norma impugnata fa riferimento sia alla stessa legge n. 86 del 2024 sia all'applicazione delle future intese. Quanto alla legge, è evidente che essa, di per*

sé, non produce maggiori oneri, trattandosi di una legge che regola la futura attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost.. Quanto alle future intese, l'art. 9, comma 1, non stabilisce che da esse 'non derivano' maggiori oneri ma che da esse 'non devono derivare' maggiori oneri. L'art. 9, comma 1, dunque, esplicita la logica costituzionale del regionalismo differenziato, dettando 'una disposizione volta ad orientare le future attività negoziali nonché il futuro legislatore' (...); **f.** a fronte delle doglianze di scarsa istruttoria e mancata programmazione delle risorse, osserva la Corte che si tratta di censure che "potranno essere rivolte, se del caso, contro le future leggi di differenziazione, non contro una legge quadro che non dispone alcun conferimento. È opportuno ricordare che, in base all'art. 2 della legge impugnata, prima lo schema di intesa preliminare (comma 3) e poi lo schema di intesa definitivo dev'essere 'corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1' (comma 5)"; **g.** quanto alla dedotta incongruenza legislativa (art. 4 co. 1<sup>^</sup>, 9 co. 2<sup>^</sup> e 10 co. 1<sup>^</sup> legge 86/24) per cui, da un lato, si riconosce che la determinazione dei LEP comporta dei nuovi oneri salvo, dall'altro, imporre il rispetto dell'equilibrio di bilancio e, dunque, dello *status quo* relativo alle risorse (rif. artt. 2, 3, 81, 117 co. 3<sup>^</sup> e 119 Cost.), la disciplina non è illegittima (sent. pag. 98) perché l'art. 9 co. 2<sup>^</sup> legge in esame "non implica affatto il mantenimento dello *status quo* relativo alle risorse, cioè l'impossibilità di stanziare risorse aggiuntive per i LEP. L'art. 4, comma 1 (già citato), è chiaro sul punto e l'art. 9, comma 2, lo tiene 'fermo'. Lo stesso art. 9 menziona, al comma 3, le 'eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP'. Anche l'art. 3, comma 7 (dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, per altre ragioni:

punto 13.2.), fa riferimento a 'provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie' per l'aggiornamento dei LEP. Il riferimento all'equilibrio di bilancio contenuto nell'art. 9, comma 2, non contraddice tali norme perché tale equilibrio non implica divieto di reperire nuove risorse, ma necessità di indicare i mezzi di copertura finanziaria"; **h.** neppure sono fondate (sent. pagg. 102 segg.) ulteriori questioni relative all'art. 2 co. 1<sup>a</sup> della legge, concernenti: - la discrezionalità del legislatore nel regolare la gestione del negoziato con riferimento agli organi statali, atteso che: "riconosciuta la possibilità di adottare una legge quadro (punto 7.2.), ne discende naturaliter che tale legge individui l'organo competente a gestire il negoziato e ne indirizzi le scelte. Del resto, l'art. 2, nell'attribuire al Presidente del Consiglio (in alternativa al Ministro per gli affari regionali) la gestione del negoziato, risulta coerente con l'art. 95, primo comma, Cost. e con l'art. 5, comma 3, lettera b), della legge n. 400 del 1988, in base al quale il Presidente del Consiglio 'promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano'; - l'insufficiente delimitazione dei poteri del Presidente del Consiglio e l'indeterminatezza del concetto di 'quadro finanziario' della Regione, considerato che "l'attività regolata è di tipo politico, ragion per cui non può dirsi costituzionalmente necessario che la legge precisi le conseguenze della valutazione negativa del quadro finanziario (...); inoltre "l'art. 2, comma 1, nel riferirsi al 'quadro finanziario' della regione, presenta qualche margine di incertezza ma non utilizza un concetto inintelligibile e oscuro" secondo i parametri di illegittimità già affermati, ma in diversa fattispecie, da C.Cost. sent. n. 110/2023;

**9.4** la legge in esame è stata dunque fatta oggetto da parte delle Regioni ricorrenti di un amplissimo ventaglio di censure che la stessa

h

Corte (sent. pag. 62) ha distribuito e riordinato tra questioni generali sull'interpretazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., questioni in materia di fonti del diritto, questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni, questioni in tema di leale collaborazione, questioni in materia finanziaria, e questioni 'altre'. E tuttavia, come si è cercato di evidenziare nel § che precede, molte disposizioni della legge hanno resistito ad un così penetrante controllo di legittimità costituzionale e ciò si ritiene dirimente ai fini del presente procedimento. Almeno tre ragioni depongono nel senso che il pur massiccio effetto demolitorio apportato dalla sentenza non equivalga, secondo i parametri analogici di cui si è dato poc'anzi conto, ad un livello di abrogazione sufficiente ad arrestare la procedura referendaria: - in primo luogo, si evince appunto dalla sentenza la sopravvivenza della legge nel suo complesso, essendo stati dichiarati inammissibili o rigettati tutti quei profili, pure sottoposti alla Corte con diffuse argomentazioni, che a detta delle Regioni ricorrenti avrebbero dovuto sanzionare di illegittimità costituzionale la disciplina del trasferimento differenziato nella sua interezza; - in secondo luogo, la decisione di operare un vaglio di legittimità costituzionale selettivo e non globale si associa nel pronunciamento in esame, come detto, al consistente espletamento, da parte della Consulta, di una funzione ermeneutica di sostegno volta a rendere molte delle norme salvate costituzionalmente compatibili (anche sulla scorta di una riaffermata lettura dell'art. 116 3<sup>o</sup> co. Cost.), il che di per sé rimarca la permanenza di un nucleo normativo che non solo resta oggi formalmente vigente, ma vi resta convalidato nella interpretazione adeguatrice che ne è stata data nella sentenza in esame; - in terzo luogo, proprio da quanto stabilito dal Giudice delle leggi si evince che spetterà al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità,

colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le Regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell'equilibrio di bilancio, in modo tale da assicurare la piena funzionalità della legge. Con ciò ancora una volta evidenziandosi come quello che resta della legge n. 86/2024 costituisca pur sempre un sostrato dispositivo bastevole a dare corso, seppure con i necessari interventi parlamentari di adeguamento, al disegno fondamentale ed ai principi ispiratori di attuazione del regionalismo differenziato ex art. 116, co. 3<sup>^</sup> Cost., come introdotto nel 2001, attraverso le procedure di intesa. Il fatto che la l. 86/24 non sia stata espunta nella sua disciplina complessiva esclude perciò che quel principio abrogativo (totale) di cui si è dato conto ne risulti soddisfatto o superato; e la confermata vigenza di un fondo regolativo idoneo (per principi, regole e disposizioni 'quadro') ad ispirare e conformare futuri interventi legislativi di adeguamento al dettato della Corte Costituzionale è condizione necessaria e sufficiente a concretare la permanenza di materia referendaria, quand'anche si ritenesse l'inattuabilità di fatto, al momento, della legge;

**10.1** conclusioni opposte, vale a dire nel senso della improcedibilità, si impongono invece con riguardo all'iniziativa regionale mirata all'abrogazione di talune parti degli artt. 1 e 4 legge n. 86/2024. Come anticipato, il giudizio demandato a questo Ufficio Centrale nella fattispecie di sopravvenuta abrogazione legislativa di specifiche disposizioni sottoposte a consultazione popolare 'parziale' deve muovere non dal raffronto tra i principi ispiratori della norma abrogata e di quella sopravvenuta, bensì dall'incidenza pratica e dalla effettiva innovatività della nuova disposizione. Approccio che,

mediante un'estensione al caso del paradigma abrogativo e delle regole che presiedono alla successione di leggi nel tempo (ivi evidentemente comprese anche quelle di natura interpretativa), deve valere anche con riguardo alle pronunce della Corte Costituzionale e, tra queste, a quelle interpretative di rigetto;

**10.2** è allora utile riportare il testo legislativo oggetto di consultazione, con l'obliterazione delle parti che si vorrebbero vedere abrogate: **Art. 1. Finalità. 1.** *La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari. 2.* *L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ~~relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale,~~ è consentita subordinatamente alla determinazione, nella*

~~normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.~~

**Art. 4. Trasferimento delle funzioni. 1.** Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ~~concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3,~~ può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei ~~medesimi~~ LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i ~~medesimi~~ livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di

*scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. ~~Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge;~~*

**10.3** l'obiettivo referendario, come detto considerato nella sua testuale oggettività, senza che possa darsi qui ingresso alla valutazione degli intendimenti soggettivi e politico-ideologici dei promotori - accertamento che sarebbe del resto precluso, oltre che dalla inadeguatezza strutturale del presente procedimento, anche dal fatto che le iniziative referendarie ex art. 27 l. n.352/70 non sono specificamente motivate, e che assai scarni sono gli elementi in tal senso desumibili dalle delibere dei Consigli Regionali - è volto ad impedire che possano esservi trasferimenti immediati alle Regioni di 'materie' o 'ambiti di materie' che, per quanto considerate dal legislatore 'no-Lep' (art. 3) presentino in realtà anch'esse diretta incidenza su diritti civili e sociali; sicchè l'effetto pratico sortito dal buon esito del referendum consisterebbe nell'impedire l'attribuzione alle Regioni di competenze involgenti diritti civili e sociali prima ed indipendentemente dalla predeterminazione in via generale e per tutte le funzioni trasferibili, ritenuta necessaria, dei Lep secondo le procedure previste dalla legge (art.3);

**10.4** e tuttavia, le norme in esame sono state anch'esse sottoposte all'attenzione del Giudice delle leggi il quale ha stabilito che la

4

limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra "materie LEP" e "materie no-LEP") deve essere intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno comunque riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Più precisamente, in ordine alla disposizione cruciale dell'art. 3 legge 86/24 (al quale si richiamano, nella distinzione tra materie LEP e no-LEP, anche le norme oggetto di consultazione), ha osservato la Corte (sent. pag. 85): *"(...) L'interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali pertinenti (artt. 116, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera m, Cost.), lette alla luce dei principi di solidarietà, di eguaglianza sostanziale e di unità (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.), fa sì che, nel momento in cui il legislatore statale conferisce una maggiore autonomia a una determinata regione, con riferimento a una specifica funzione, che implica prestazioni concernenti diritti civili o sociali, debba previamente determinare uno standard uniforme di godimento del relativo diritto in tutto il territorio nazionale, in nome di un principio di solidarietà che questa Corte ha declinato anche nel rapporto fra enti (sentenza n. 355 del 1994). La determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una 'rete di protezione' che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale".* Su questa premessa, ha poi osservato la Corte (sent. pag. 86), per quanto di diretta interferenza con gli artt. 1 e 4 della legge, qui rilevanti, che i dubbi di legittimità sul punto non sono fondati, atteso che, ferma restando la distinzione tra materie LEP e no-LEP (art. 3 co. 3<sup>a</sup> cit.), *"(...) qualora si trasferisca una funzione attinente ad un diritto civile o sociale, l'art. 3, comma 3, va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia*

4

come 'no-LEP', i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia 'no-LEP' e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)", sicchè "una volta che l'art. 3, comma 3, è fatto oggetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, anche le altre disposizioni vanno esenti da censura. L'art. 1, comma 2, richiede in via generale la previa determinazione dei LEP nelle materie 'riferibili ai diritti civili e sociali': con il che si ribadisce che, là dove siano individuabili diritti, i LEP vanno determinati prima del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.. Anche l'art. 2, comma 1 (che pure non riguarda la previa determinazione dei LEP), si limita a menzionare 'ambiti di materie riferibili' ai LEP, potendo essere inteso in senso conforme a Costituzione. Analogamente può dirsi per l'art. 4, comma 2, che regola il trasferimento delle funzioni nelle materie 'no-LEP". Sul punto, con affermazione che non potrebbe essere più chiara, conclude la Corte (sent. pag. 87) che, in definitiva, "tutte le questioni promosse dalle ricorrenti risultano non fondate, perché le disposizioni impugnate, interpretate nei termini sopra esposti, non rendono possibile il conferimento di funzioni ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost., senza previa determinazione del LEP relativo alla funzione trasferita (e del costo standard), se questa attiene a un diritto civile o sociale";

**10.5** considerazioni analoghe (nel senso del pratico esaurimento del principio abrogativo referendario) possono svolgersi con riguardo all'ulteriore dubbio di legittimità costituzionale specificamente mosso da una Regione ricorrente all'art. 4 co. 2<sup>a</sup> legge 86/24 con riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma,

4

lettera m), e 119 Cost.. La disposizione, su riportata, concerne il conferimento della maggiore autonomia nelle materie "no-LEP" e, secondo la ricorrente, implicherebbe necessariamente l'utilizzo del criterio della spesa storica, *"con conseguente possibilità che la regione differenziata riceva più risorse di quelle necessarie in base al costo standard"*; paventava inoltre la Regione ricorrente che il finanziamento delle funzioni trasferite nelle materie "no-LEP" potesse compromettere quello dei LEP. Ebbene, la Corte ha ritenuto la questione infondata in ragione di una determinata interpretazione (sent. pag. 100), nel senso che: *"La norma impugnata rinvia, per il finanziamento delle funzioni trasferite nelle materie 'no-LEP', alle future intese e precisa che queste dovranno rispettare i «limiti delle risorse previste a legislazione vigente».* Essa non prescrive che, nelle materie "no-LEP", le intese adottino il criterio della spesa storica ai fini del finanziamento delle funzioni da trasferire. Dunque, anche nelle materie "no-LEP" si dovrà applicare il criterio basato sulla gestione efficiente (punto 22.1.)"; concludendo quindi nel senso che: *"l'art. 4, comma 2, non detta alcuna norma idonea a pregiudicare il finanziamento delle funzioni trasferite nelle materie 'LEP-condizionate', anzi vincola il Governo a rispettare i 'limiti delle risorse' previste a legislazione vigente', nel negoziato riguardante la materia "no-LEP" (...);*

**10.6** ci si trova in definitiva di fronte a norme (quelle oggetto di quesito parziale) la cui portata effettiva è già oggi, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, quella stessa che il buon esito del referendum apporterebbe. Il che equivale a dire che la pronuncia della Corte ha attribuito alle norme in esame un'interpretazione costituzionalmente compatibile, destinata ad associarsi ed a fare corpo unico con la disposizione interpretata, di per sé in grado di escludere a priori le conseguenze che si volevano

evitare con la loro abrogazione referendaria. Altrimenti ragionando, il voto degli elettori verrebbe sollecitato su disposizioni che, pur restando continuativamente vigenti nel medesimo enunciato d'origine, sono tuttavia uscite dal giudizio di legittimità costituzionale con un significato normativo tanto univoco e cogente, quanto soddisfacente perché del tutto in linea con gli obiettivi referendari. Ciò basta a rendere non coltivabile l'iniziativa, risultando in radice esclusa la possibilità che il quesito si trasferisca sul testo di legge così come oggi vigente nel significato e nel contenuto indicato dalla Consulta;


**11.** nella memoria 6 dicembre 2024 i delegati dei promotori hanno evidenziato, a sostegno del quesito di abrogazione totale e con riguardo alle specifiche competenze di questo Ufficio Centrale, come moltissime delle disposizioni della legge restino in vigore anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, e come gli unici interventi additivi o sostitutivi da quest'ultima operati abbiano *"riguardato il riferimento alle 'funzioni' anziché alle 'materie', ovvero l'integrazione della parola 'funzioni' con l'aggettivo 'specifiche', ovvero ancora la precisazione che l'atto di iniziativa diretta alla richiesta di autonomia differenziata sia 'giustificato alla luce del principio di sussidiarietà'"*; concludendo nel senso che *"non si tratta certo di modifiche tali da poter far concludere che l'intero impianto della legge, nei suoi 'principi ispiratori' sia stato stravolto"*. Si segnala poi l'opportunità che nella denominazione, ovvero nel quesito stesso, si faccia espressa menzione della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale. Si tratta di istanza meritevole di accoglimento con diretto riguardo al quesito referendario il quale, per dare più completa e fedele descrizione dell'oggetto della consultazione popolare, dovrà essere in effetti integrato come in dispositivo.

**PQM**

- dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 341, legge 30 dicembre 2020, n. 178, come novellato dall'art. 38-quater del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con riferimento agli artt. 75 ed 1 Cost., proposta il 31.10.2024 dalle Associazioni venatorie;
- dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito unificato: *«Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Cost., come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024"?»* con la seguente denominazione: *"Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale"*;
- dichiara non conforme a legge la richiesta di referendum sul quesito relativo all'abrogazione parziale (parti degli artt. 1 e 4) della stessa legge;
- dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale, e che la stessa sia notificata, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori dei suddetti referendum.


Roma, il 12 dicembre 2024

La Presidente  
Rosa Maria Di Virgilio



**Depositato in Segreteria**  
oggi 12 DIC. 2024

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Giorgia Medaglia





Depositato il 13/12/2024

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI